COMUNE DI BÉE

COMUNE DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

C.F. e Part. IVA 00588010033 C.A.P. 28813 Tel. 0323.56100 - Fax 0323.56467

Prot. N°4435

Spett. ENTE

Lì 30/12/2009

OGGETTO : **Oggetto: modalità di notifica degli atti per conto degli enti esterni.**

La presente viene inviata a tutti gli enti - Comuni, Province, Regioni , Prefetture, Uffici *dell'Agenzia* delle Entrate ed altri uffici pubblici - per i quali i messi comunali hanno notificato atti nel corso degli ultimi anni.
In applicazione *del primo* comma dell'art.10 della Legge n. 265 del 3.8.1999, il quale dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.lgs. n. 29193 possono avvalersi dei messi comunali "qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge", si comunica che, a decorrere dal 1.01.2010, l'ufficio Messi accetterà solo gli atti accompagnati dalla prova della tentata notifica (ovviamente non andata a buon fine) tramite il servizio postale o con i propri addetti alla notifica. Ciò è dovuto all'esigenza di razionalizzare il flusso degli atti in entrata che, quest'anno, ha conosciuto un imprevisto forte aumento delle richieste in rapporto alle risorse umane disponibili.
Pertanto gli atti non accompagnati dalla prova di quanto sopra verranno restituiti al mittente, **senza che di ciò questo Comune possa essere chiamato a rispondere in caso di eventuali ritardi, scadenze termini od altro.**
Si cita, al riguardo, quanto disposto dalla Corte di Cassazione, sezione I Civile, con sentenza n. 9914/05 che sancisce che il comune che non notifica gli atti amministrativi statali non è responsabile per danno erariale se questa attività non è prevista espressamente dalla legge. I giudici hanno ritenuto infondati i motivi del ricorso, promosso dal Ministero elle Finanze *contro un* comune che non aveva consegnato alcuni atti, sulla base dei commi 2 e 3 della legge 27/197& dai quali NON si evince che i messi comunali sono obbligati alla notificazione sia dei processi verbali che delle ingiunzioni di pagamento. In particolare l'Ufficio del Registro è tenuto alla notificazione dei verbali e successivamente delle ingiunzioni di pagamento per il recupera delle imposte non pagate. Inoltre, per quanto riguarda le suddette ingiunzioni, Part. 229 del Decreto Legislativo n. 51/1998 prevede specifiche modalità per la notifica che NON includono i **messi** comunali
In conclusione, la sentenza in oggetto pone in evidenza che il ricorso ai messi comunali costituisce eccezione, ovvero vi si può ricorrere solo nel caso di **oggettiva** impossibilità di eseguire la notifica per mezzo posta.

Distinti saluti

F.TO IL SINDACO
BORELLA ALESSANDRO

COMUNE DI BEE - Prov. di V.C.O.